

**REGOLAMENTO (CE) N. 387/2006 DELLA COMMISSIONE****del 3 marzo 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 343/2006 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nel regolamento (CE) n. 343/2006 della Commissione <sup>(3)</sup> sono elencati gli Stati membri in cui sono aperti gli acquisti per il burro, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (2) Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dalla Lettonia e dalla Finlandia a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro sono scesi al di sotto del 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che nei suddetti Stati membri siano aperti gli acquisti all'intervento e che i medesimi Stati membri siano aggiunti all'elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 343/2006.
- (3) Il regolamento (CE) n. 343/2006 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 343/2006 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

Gli acquisti di burro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono aperti nei seguenti Stati membri:

- Germania,
- Estonia,
- Spagna,
- Francia,
- Irlanda,
- Lettonia,
- Paesi Bassi,
- Polonia,
- Portogallo,
- Finlandia,
- Svezia,
- Regno Unito.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

<sup>(3)</sup> GU L 55 del 25.2.2006, pag. 17.